



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'udienza del 13.4.2016, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1001/2015 R.G. Lav.,

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. Discepolo giusta procura a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Matteotti n. 99

RICORRENTE

AGENZIA DELLE DOGANE

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c.

RESISTENTE

OGGETTO: indennità di confine.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti chiedono il riconoscimento dell'indennità di confine di cui all'art. 6 legge 852/1978 e dell'art. 16 CCNI dell'Agenzia delle Dogane del 29.7.2008 con decorrenza per lo meno ai fini giuridici dalla data di assunzione in servizio presso l'ufficio doganale dell'aeroporto di Falconara, dove tutti i ricorrenti hanno lavorato o stanno tuttora lavorando. Allegano a tale fine che l'aeroporto di Falconara avrebbe i requisiti richiesti previsti dal DM 2791/XIV del 12.6.1979, trattandosi di aeroporto ad intenso traffico ove i gas di scarico dei turboreattori civili e militari che vi fanno scalo provocano sensibile inquinamento atmosferico. Da ultimo, l'art. 16 CCNI ha stabilito che gli uffici che danno diritto a tale indennità sono quelli collocati presso aeroporti comunitari internazionali in cui insiste una struttura doganale permanente operativa. Peraltro, che l'aeroporto di Falconara rientri tra le località disagiate di cui all'art. 6 legge 852/78 si desume anche dall'accordo per la definizione



del compenso incentivante unico di cui all'art. 36 D. Lgs. 105/1990 recepito con DM 2425/VII/AGP del 16.6.1993 che individua come disagiate anche le sedi destinatarie del trattamento di cui all'art. 4 legge 852/78, la cosiddetta indennità di sede disagiata che viene erogata ai dipendenti dell'aeroporto di Falconara dal 1.1.1999 per effetto del decreto del direttore compartimentale n. 6981 del 3.4.2000. Chiedono, infine, che al riconoscimento dell'indennità pretesa seguisse anche l'applicazione dell'art. 2 della legge 302/1984 con aumento dell'anzianità di servizio ai fini del trattamento di quiescenza.

Eccepisce in primo luogo l'amministrazione convenuta la prescrizione quinquennale della pretesa volta ad ottenere l'erogazione dell'indennità di confine e la prescrizione decennale della pretesa volta ad ottenere il maggior computo dell'anzianità di servizio.

L'eccezione appare parzialmente fondata, sicché l'indennità di confine potrà essere riconosciuta per tutti i ricorrenti a decorrere dal 9.7.2009, avendo interrotto la prescrizione con missiva del 9.7.2014, ad eccezione del che, avendo interrotto la prescrizione con missiva del 30.12.2011, avrà diritto all'indennità dal 30.12.2006, mentre il beneficio sul computo dell'anzianità di servizio potrà riconoscersi a tutti i ricorrenti, ad eccezione di , a decorrere dalla data di presa di servizio presso l'aeroporto di Falconara avendo interrotto la prescrizione alcuni con missiva del 10.12.2004 e con missiva del 9.7.2014 (doc. 6 fascicolo ricorrente), altri (con missiva del 9.7.2014 essendo arrivati nella SOT di Falconara dopo il 2004 (doc. 5 fascicolo ricorrente). Con riferimento a il riconoscimento a soli fini giuridici potrà avvenire solo dal 9.7.2004, avendo interrotto la prescrizione solo con missiva 9.7.2014, sicché per il periodo precedente il beneficio risulta prescritto.

Venendo al merito della controversia, occorre in primo luogo individuare le disposizioni contrattuali e normative che disciplinano i benefici pretesi dai ricorrenti.

Sostiene sul punto l'amministrazione che, per effetto dell'art. 69 d.lgs. 165/2001 con la sottoscrizione della contrattazione collettiva del quadriennio 1998-2001, le norme previgenti sui trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici sarebbero venute meno, sicché non sarebbe possibile richiamare a sostegno della pretesa attorea né l'art. 6 legge 852/1978, né l'accordo sul compenso unico incentivante del 1993.

Al riguardo, si osserva che l'art. 16 CCNI 29.7.2008 richiama espressamente l'art. 6 legge 852/1978, sancendo la sua validità per volontà delle parti contrattuali, le quali hanno ritenuto di fare salvo l'emolumento dell'indennità di confine, limitandosi ad integrare i requisiti richiesti da tale norma previgente individuando i luoghi in cui debbono essere ubicate le sedi che danno diritto a tale indennità. Per tale ragione, la determinazione 22870 del 2.10.2009 richiama sia l'art. 6 citato, sia il DM applicativo del 12.6.1979,



revisando le sedi con diritto a tale emolumento proprio sulla base di tali disposizioni riportate nel provvedimento (doc. 1 fascicolo ricorrente).

Dunque, per il periodo successivo al 29.7.2008 l'indennità andava riconosciuta per disposizione di contratto collettivo. Quanto al periodo precedente, i ricorrenti affermano che l'emolumento è stato comunque erogato dalla datrice di lavoro e questa stessa, costituendosi in giudizio, da un lato non contesta che l'emolumento ha continuato ad essere erogato e dall'altro afferma che vi sono stati diversi accordi e preintese riguardanti la ripartizione dei diversi fondi per il trattamento accessorio (pagina 6 memoria di costituzione e risposta), che hanno presumibilmente, dunque, statuito anche in merito all'indennità di confine e alla prosecuzione nella sua erogazione. Non essendo riportata dalle parti per il periodo anteriore al luglio 2008 una regolamentazione diversa da quella contenuta nell'art. 6 citato e vigente per le ragioni sopra esposte anche per il periodo successivo al luglio 2008, si può presumere che l'amministrazione e le organizzazioni sindacali anche per il periodo antecedente tale mensilità abbiano pattuito di continuare ad erogare il suddetto emolumento, come in effetti avvenuto, rendendo, pertanto, legittima sotto tale profilo la pretesa dei ricorrenti.

Occorre, dunque, verificare se l'aeroporto di Falconara soddisfa le condizioni indicate da tali disposizioni di legge e di contratto.

Indubbiamente trattasi di aeroporto comunitario internazionale, tenuto conto che, come allegato in ricorso e non smentito dalla resistente, esso è meta di voli internazionali con Mosca, Londra, Monaco, Tirana, in cui è stato istituito un ufficio doganale che vi opera stabilmente denominato ora Sezione Operativa Territoriale, istituita sin dal giugno 1997 (doc. 8 fascicolo ricorrenti), sicché risultano soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 16 del CCNI citato. Peraltro l'aeroporto di Falconara Marittima compare negli elenchi degli aeroporti comunitari internazionali pubblicati dalla Commissione Europea negli anni 2004 e 2013 (doc. 13 e 14 fascicolo ricorrente).

Quanto ai requisiti richiesti dall'art. 6 e dal DM applicativo, i ricorrenti sostengono che trattasi di aeroporto di intenso traffico ove i gas di scarico dei turboreattori civili e militari che vi fanno scalo provocano un sensibile inquinamento atmosferico. La normativa di settore lascia all'amministrazione (prima nella persona del Ministro delle Finanze e poi nella persona del Dirigente dell'Agenzia delle Dogane) la discrezionalità di individuare quali siano gli aeroporti ad intenso traffico. Nel caso di specie, l'amministrazione ha ritenuto, a seguito della stipulazione del CCNI, di rivedere i criteri di individuazione delle sedi destinatarie dell'indennità in esame, sostenendo che potesse considerarsi presente un sensibile inquinamento atmosferico laddove l'aeroporto avesse una media giornaliera di voli pari almeno a 40. Trattasi di valutazione discrezionale non sindacabile da parte del giudice, atteso che la disposizione normativa rimette all'amministrazione la possibilità di individuare gli aeroporti connotati da sensibile inquinamento atmosferico ed intenso traffico, sicché, non essendo irragionevole il parametro individuato relativo



alla media giornaliera dei voli, si ritiene che esso non possa essere disapplicato, ma vada verificata la sussistenza di tali requisiti in capo all'aeroporto di Falconara. Sennonché, nel caso di specie sulla base dei dati forniti dai ricorrenti (doc. 16 e 17 fascicolo ricorrenti) e pubblicati dall'ENAC, provenienti da un soggetto terzo, preposto alla regolamentazione, vigilanza e sicurezza del traffico aereo e dunque pienamente attendibili, vengono inclusi nell'elenco degli uffici destinatari dell'indennità di cui all'art. 6 citato alcuni aeroporti che non hanno il requisito di una media giornaliera di 40 voli, come ad esempio l'aeroporto di Montechiari di Brescia con un traffico commerciale e civile (desunto dalla sommatoria dei dati riportati nella tabella del traffico commerciale e nella tabella dei voli di aviazione generale) sovrapponibile a quello dell'aeroporto di Falconara negli anni 2007-2008 e con un traffico man mano inferiore e prossimo circa alla metà dei voli dell'aeroporto marchigiano negli ultimi anni riportati nello studio dell'ENAC. Né l'amministrazione ha dato ragione di tale inclusione, pure contestata nel ricorso introduttivo, individuando un parametro quale la media dei voli giornalieri superiore a 40 che non risulta neppure esplicitata nel provvedimento amministrativo impugnato dai ricorrenti o in altro atto ufficiale depositato nel presente procedimento e che, per lo meno con riferimento agli anni successivi al 2010 riguardo all'aeroporto di Brescia, non risulta essere stata rispettata. Per tali ragioni, essendo stato ritenuto dall'amministrazione come soggetto a inquinamento atmosferico rilevante un aeroporto come quello di Brescia con un traffico sovrapponibile a quello di Falconara negli anni 2007-2008 e via via sempre minore nel periodo successivo e non avendo dato l'amministrazione alcuna giustificazione di tale scelta, può ritenersi che per gli anni successivi al 2007 l'aeroporto di Falconara avesse diritto ad essere inserito nell'elenco delle sedi beneficiarie dell'indennità di cui all'art. 6.

Con riferimento ai dati dei voli forniti dall'amministrazione, essi sono stati comunicati dall'Aerodorica s.p.a., società preposta al coordinamento e direzione dell'aeroporto marchigiano, ma nella missiva non è dato sapere i criteri di rilevamento, né se i dati riguardano tutti i voli civili e commerciali, mentre i dati forniti dall'ENAC sono specifici e suddivisi in voli commerciali e voli civili con ulteriori tabelle in cui il dato complessivo viene disaggregato nelle varie componenti. Si aggiunga, inoltre, che i dati forniti dall'Aerodorica sono limitati al solo aeroporto di Falconara, mentre l'ENAC fornisce dati per tutti gli aeroporti italiani, raccolti (si presume) con i medesimi criteri, il che permette una comparazione che la tabella dell'Aerodorica depositata dalla resistente non permette. Peraltro, anche a voler prendere in considerazione i dati forniti dall'Aerodorica per il periodo 2007-2014, il confronto con i dati dell'aeroporto di Brescia relativi ai medesimi anni e forniti dall'ENAC porta pressoché ai medesimi risultati sopra illustrati, con un traffico dell'aeroporto di Brescia superiore a quello dell'aeroporto dorico solo per l'anno 2008.

Quanto al periodo precedente, è pacifico tra le parti (e risultante anche dal provvedimento di revisione delle sedi del 2009) che ha goduto della



Marittima, ad eccezione del ricorrente cui il beneficio va riconosciuto dal 9.7.2004;

- 2) Condanna l'Agenzia delle Dogane a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in Euro 3.259,00 di cui Euro 3.000,00 per compenso professionale ed Euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ancona, il 13.04.2016

IL GIUDICE

(dr.ssa Tania De Antoniis)

(Atto sottoscritto digitalmente)

